

INDICE

1. Premesse Generali
2. Interventi espletati nel corso del 2004
3. Sfera di competenza e funzioni del Difensore Civico Regionale
 - A) Quadro generale della normativa vigente
 - B) Problematiche particolari
 - a) Controllo sostitutivo del Difensore Civico Regionale alla luce della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale
 - b) La competenza del Difensore Civico Regionale sulle determinazioni in materia di accesso agli atti amministrativi
4. Difesa civica ed Europea
5. Elenco dei casi
6. Statistiche
7. La difesa civica nei Comuni e nelle Province del Piemonte – Banca dati
8. Appendice normativa

RELAZIONE 2004

AL CONSIGLIO REGIONALE

(art. 8 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50)

1) PREMESSE GENERALI

Signor Presidente, Signori Consiglieri regionali,

allo stato attuale della normativa ed in termini generali, il cittadino può rivolgersi al Difensore civico regionale quando riscontri che la Pubblica Amministrazione non abbia ottemperato, nei suoi confronti, a quei caratteri di buon funzionamento ed imparzialità previsti dall'art. 97 della Costituzione italiana.

Poiché la burocrazia costituisce il braccio operativo dell'amministrazione pubblica, occorre vedere quali sono al momento i modelli organizzativi e come questi possano permettere all'Amministrazione medesima di raggiungere i risultati con efficienza ed efficacia, considerato che la difesa civica in Italia svolge un ruolo di mediazione tra il Cittadino e la Pubblica Amministrazione di cui è opportuno conoscerne il modo di operare.

Per millenni le organizzazioni ecclesiastiche, militari, sociali e industriali sono state affidate alla gerarchia quale unico sistema organizzativo vincente.

Il modello gerarchico ha iniziato a mostrare i suoi limiti nell'ottocento e gli esperti di organizzazione, come modello alternativo a quello gerarchico, studiarono un modello chiamato burocratico.

Ma è con Max Weber, agli inizi del Novecento, che viene effettuata la prima analisi sociologica del fenomeno burocratico e si cerca di pervenire alla formulazione di una teoria sistematica dell'organizzazione burocratica.

Il modello burocratico è centrato sulle norme e sulle procedure.

Anche tale modello ha mostrato le sue vulnerabilità soprattutto perché alcuni presupposti per la sua validità sono venuti a mancare; in particolare è venuto a mancare la necessità di operare in un contesto stabile.

Le norme e le regole si possono mantenere in vita quando il fenomeno che esse intendono amministrare si ripete costantemente in maniera identica.

Con le riforme degli anni '90 e con i contratti della dirigenza è stato introdotto il passaggio dal modello burocratico, detto anche modello di amministrazione “chiuso” basato sulle norme e procedure, al modello di “sistema aperto”, dotato di ampia flessibilità, riplasmabile, in grado di ottimizzare la struttura per il raggiungimento degli obiettivi, basato sul collegamento delle attività degli uffici, sulla interconnessione mediante sistemi informatici, sui risultati.

Un modello che riesca ad affermare, tra gli altri, il principio della valutazione in base agli obiettivi raggiunti. Gli obiettivi vanno intesi nell'ottica di miglioramento dei servizi resi al cittadino e la struttura deve sapersi organizzare in maniera flessibile per essere in grado di conoscere e interpretare i bisogni e saper dare risposte soddisfacenti ai cittadini.

Il nuovo modello, essendo flessibile, è adatto ad una realtà sociale in continuo mutamento i cui complessi problemi si possono meglio affrontare con l'utilizzo delle moderne tecnologie; utilizzo che va “governato”, poiché tali strumenti, di per sé, non sono in grado di migliorare la trasparenza, la democraticità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Vi è infatti il rischio che gli stessi nuovi strumenti, in alcuni casi, possono diventare “formidabili strumenti di potenziamento delle vecchie logiche della burocrazia italiana”.

In contesti complessi e in periodi di trasformazioni istituzionali, con una burocrazia che talvolta si ispira ad una cultura amministrativa in cui l'autorità dell'amministrazione prevale sul cittadino, il Difensore civico può svolgere un ruolo non trascurabile affinché la legalità degli ordinari percorsi amministrativi, nonché la tutela obiettiva e imparziale delle legittime aspettative dei cittadini, quando occorre, siano ripristinate.

A tale proposito va riconosciuto alle Regioni il merito di aver dato origine, tra gli anni '70 e '80, alla difesa civica nell'Ordinamento Istituzionale Italiano, ispirandosi ai principi ideali e politici che hanno portato la difesa civica ad affermarsi, a partire dal secolo ventesimo, come istituto di tutela “non giurisdizionale” e di promozione dei diritti umani nei

confronti dei poteri, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della difesa civica a livello locale.

In tale ambito la Regione Piemonte, aperta alle più innovative istanze della società civile tese a dare forma, nell'ordinamento, ai principi della difesa civica, ha previsto fin dal 1970, nel proprio Statuto Regionale, l'istituzione dell'Ufficio del Difensore civico, che è stato successivamente disciplinato dalla legge regionale n. 50 del 1981.

Alcune recenti modifiche costituzionali offrono oggi alle Regioni una forte e significativa opportunità nel loro cammino, iniziato negli anni '70, per l'introduzione dell'istituto del Difensore civico nel costume civile del nostro Paese.

Nella risoluzione approvata dal Congresso delle Regioni il 5 giugno 2002 con il titolo "Le Regioni per una Difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini" veniva rilevato che, rispetto a quelle della prima stagione fondativa, altre ragioni si aggiungono oggi "per rafforzare l'assetto democratico del nostro "Paese".

In particolare veniva evidenziato il profondo processo di modifiche istituzionali che incidono sugli aspetti operativi della difesa civica e che si concretizzano nella eliminazione di controlli preventivi di legittimità sugli atti a seguito dell'abrogazione dell'art. 130 Cost.; nel rafforzamento degli organi esecutivi; nell'attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici; nel decentramento e nella costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà.

La quasi totale assenza dei controlli, il potenziamento delle responsabilità della burocrazia, l'affermarsi del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale "richiedono la presenza di una difesa civica incisiva ed efficace", anche come strumento di mediazione e "conciliazione", al fine di riequilibrare sempre di più il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione.

I mutamenti dello scenario istituzionale offrono oggi l'opportunità di rafforzare la difesa civica "secondo parametri di qualità ed efficacia che possono vantare in materia le più avanzate esperienze europee".

È aperta quindi una nuova fase, nel cammino intrapreso dalle Regioni, per una maggiore visibilità della difesa civica funzionale al ruolo di soluzione stragiudiziale delle controversie tra cittadino e pubblica amministrazione, che veda ben realizzata la dimensione di prossimità al cittadino in modo da dargli maggiore fiducia nelle Istituzioni.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la relazione ha, come di norma, carattere annuale e riguarda il 2004 durante il quale è stato Difensore civico regionale fino al 14 dicembre 2004 il compianto Dott. Bruno Brunetti, al quale va il mio commosso e riconoscente pensiero per il lavoro svolto.

Questa relazione mi offre l'opportunità di ringraziare il Consiglio regionale e il Sig. Presidente dell'onore che mi è stato concesso per l'incarico conferitomi, assicurando tutto il mio impegno nello svolgimento delle funzioni di Difensore civico.

Pur tuttavia, benché abbia solo da poco assunto tale incarico, l'occasione mi è propizia per precisare che le considerazioni sopra svolte guideranno il mio operato e, in particolare, per rappresentare alcuni obiettivi che mi propongo di perseguire, con il consenso e il sostegno di codesto Consiglio Regionale, come di seguito elencato:

- Snellimento delle procedure interne all'Ufficio al fine di rendere la difesa civica più incisiva ed efficace.
- Incremento della visibilità dell'Ufficio mediante campagne informative e di comunicazione sull'attività del Difensore civico in modo che venga favorito il ricorso a tale strumento che molti cittadini ancora non conoscono.
- Coordinamento della propria attività con quella delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito nazionale e internazionale.

Gli aspetti più salienti dell'attività svolta nei diversi settori sono illustrati nel prosieguo della presente relazione (**Interventi espletati nel corso del 2004**).

La **sfera di competenza e le funzioni del Difensore Civico Regionale** formano oggetto della terza parte. Dopo una disamina del **quadro generale della normativa vigente**, l'attenzione viene focalizzata su alcune **problematiche particolari**, quali il **controllo sostitutivo del Difensore Civico Regionale nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale**, nonché la **competenza del Difensore Civico Regionale sulle determinazioni in materia di accesso agli atti amministrativi**.

Nella quarta parte il documento dà conto delle relazioni instaurate da questo Ufficio con le istituzioni della difesa civica in ambito europeo (**Difesa civica ed Europa**).

La quinta e la sesta parte consentono di passare in rassegna **l'elenco dei casi** affrontati nel corso del 2004 e le relative analisi **statistiche**.

Completano la relazione una lista dettagliata degli uffici di difesa civica presenti nei Comuni e nelle Province del Piemonte, la banca dati ed infine un'appendice giuridica relativa all'Istituto del Difensore Civico (**La difesa civica nei Comuni e nelle Province del Piemonte e Banca dati - Appendice normativa**).

Torino, Gennaio 2005

Francesco Incandela
Difensore civico Regione Piemonte

2) INTERVENTI ESPLETATI NEL CORSO DEL 2004

Nel corso del corrente anno l'Ufficio è intervenuto esprimendo la propria competenza generale nella doppia veste di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione e a tutela, altresì, delle situazioni giuridicamente rilevanti dei cittadini nei confronti della P.A.

In tale ambito l'Ufficio del Difensore Civico si è adoperato sia nello stimolare e nell'ottenere la modifica o la revoca degli atti amministrativi, nelle forme dell'autotutela, sia sperando una positiva opera di mediazione che è spesso giunta al componimento equitativo delle controversie. A questo proposito va rilevato che tale operato, volto ad aiutare la buona amministrazione, il rispetto dei diritti e delle legittime aspettative dei cittadini da parte della Pubblica Amministrazione, svolge in via preliminare un ruolo deflativo del contenzioso, attraverso la conciliazione stragiudiziale delle potenziali vertenze fra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Oltre ai consueti interventi relativi alle segnalazioni di ritardi e solleciti di pratiche inevase da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l'Ufficio ha spesso svolto, nei confronti dei richiedenti, una preziosa attività di informazione e di chiarimento in ordine alla normativa vigente nei singoli casi segnalati, anche al fine di accrescere la consapevolezza, da parte del cittadino, dei propri diritti e/o dei propri doveri nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

E' altresì da evidenziare l'attività che l'Ufficio ha espresso in ordine alla valutazione della legittimità e del merito degli atti amministrativi, laddove la maggior parte delle volte le amministrazioni interessate si sono uniformate, nell'ambito delle regole dell'autotutela amministrativa, ai rilievi formulati dal Difensore Civico.

E' inoltre doveroso aggiungere che l'Ufficio è più volte ricorso al contributo delle varie Direzioni regionali, allorché la complessità e la specificità della materia hanno richiesto la formulazione di uno specifico parere.

Preme inoltre sottolineare che l'attività di sollecito e di rilievo avviata dall'Ufficio nei confronti dei vari Enti Pubblici si è di frequente risolta in uno stimolo per le amministrazioni interessate a dare definitiva forma giuridica a determinazioni già in corso di elaborazione.

Il proposito di avvicinare maggiormente i cittadini all'Istituto della Difesa Civica, anche nel corso del 2004, ha trovato realizzazione attraverso la trasferta periodica dell'Ufficio nelle città di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli. Tale attività decentrata sul territorio, che si ispira alle forme più aggiornate di applicazione del principio di sussidiarietà, ora sancito anche a livello costituzionale, può certamente trovare un maggior sviluppo ed una migliore fruibilità da parte del cittadino anche attraverso un'informazione più capillare e una maggiore visibilità dell'Ufficio.

3) SFERA DI COMPETENZA E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

A) QUADRO GENERALE DELLA NORMATIVA VIGENTE

L'art. 2 della L.R. n. 50 del 9.12.1981 traccia in via generale il campo di intervento del Difensore Civico, al quale è attribuito il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto. Segnatamente, nello svolgimento di questa azione, il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi sottoposti.

Il Difensore Civico interviene pertanto normalmente su istanza di chi, avendo richiesto ad una Amministrazione Regionale o ad un'altra Amministrazione, nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.

I soggetti legittimati a richiedere l'intervento del Difensore Civico non sono solo i singoli cittadini ma anche ad enti, associazioni e formazioni sociali, così come previsto anche dall'art. 16 della L. 15.5.1987 n. 127.

La funzione di tutela riguarda, pertanto, non solamente situazioni giuridiche soggettive quali diritti e interessi legittimi, ma anche interessi "di fatto" o "superindividuali", quali gli interessi collettivi e diffusi.

All'intervento su istanza di parte si affianca poi l'intervento d'ufficio, previsto dall'art. 3 della L.R. n. 50 a fronte di casi di particolare rilievo o a fronte di procedimenti o atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

L'operato del Difensore Civico si esplica nei confronti dei seguenti soggetti:

- Nei confronti degli Uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti Pubblici Regionali e di tutte le Amministrazioni Pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe (art. 2 L.R. n. 50/1981). In tale ambito, la competenza del Difensore Civico Regionale deve essere individuata alla luce della recente Riforma del Titolo V della Costituzione. Il nuovo testo dell'art. 117 della Cost. attribuisce alle Regioni, accanto alla potestà legislativa c.d. concorrente, quella esclusiva a carattere residuale; infatti *"Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato."*

Inoltre il testo riformato dell'art. 118 della Cost. dispone : *“I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze”*. La predetta disposizione riconosce, quindi, dignità di norma costituzionale al principio secondo il quale la Regione, nell'ambito delle materie di potestà legislativa esclusiva o concorrente, conferisce *“sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”* le funzioni amministrative attribuendole ai Comuni *“salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province e Città Metropolitane”*. Pertanto, il conferimento dei compiti e delle funzioni amministrative agli Enti locali, realizzato secondo la legge costituzionale n. 3/2001, legittima il Difensore Civico Regionale ad agire nei confronti di questi ultimi, in quanto organismi di decentramento regionale, esercitanti a vario titolo funzioni e compiti inerenti alle materie di competenza regionale esclusiva o concorrente, così come configurate dal nuovo testo della Costituzione.

- Ai sensi e agli effetti dell'art. 1 della L.R. n. 47 del 24.04.1985, questo Ufficio interviene inoltre nei confronti delle Strutture Amministrative del Servizio Sanitario e delle ASL operanti nel territorio regionale;
- Di ampio respiro è altresì l'attività dell'Ufficio nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente all'ambito territoriale di competenza (ex art. 16 L. n. 127 del 15.05.1997); In tale contesto, interventi significativi vengono svolti nei confronti dell'ANAS, dell'I.N.P.S., dell'I.N.P.D.A.P., e degli Uffici scolastici regionali;

A ciò deve aggiungersi la competenza che il Difensore Civico esprime in materia di riesame delle determinazioni conseguenti le richieste di accesso ai documenti amministrativi in caso di rifiuto, espresso o tacito o di differimento, così come definita dall' art. 25, comma 4) della L. 241/90, già novellato dall'art. 15 L. 24.11.2000 n. 340;

Infine, l'art. 136 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 attribuisce al Difensore Civico il potere di nomina di Commissari ad acta in caso di omissione o ritardo, da parte degli Enti locali, di atti obbligatori per legge. A tale proposito corre l'obbligo di rilevare che la disciplina normativa relativa all'esercizio di poteri sostitutivi in capo al Difensore Civico è stata

parzialmente riesaminata dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, così come illustrato nel prosieguo della presente relazione;

Ad ulteriore corollario è poi doveroso rammentare che il testo di revisione statutaria, approvato dal Consiglio Regionale in seconda deliberazione in data 19.11.04, definisce, riformando lo Statuto precedente, l'Ufficio del Difensore Civico quale istituto di garanzia, attribuendo allo stesso compiti di tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti di soggetti che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 81 n. 50 il Difensore Civico, allorquando riceve una richiesta di intervento proposta da un cittadino, valuta *in primis*, se sono state esperite le vie ordinarie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora ciò sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo.

L'intervento del Difensore Civico, caratterizzato dall'assenza di formalismi in un'ottica di semplificazione amministrativa, si svolge attraverso la richiesta al funzionario o al responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della pratica. Al fine di tali adempimenti il Difensore Civico può altresì richiedere documenti e sentire funzionari. Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Le motivate conclusioni e i rilievi del Difensore Civico vengono comunicati al reclamante e al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio.

B) PROBLEMATICHE PARTICOLARI

a) *Il controllo sostitutivo del difensore civico regionale alla luce della recente giurisprudenza della corte costituzionale.*

Con la sentenza n.112 del 6 aprile 2004, e con la successiva sentenza n.173 del 15 giugno 2004, la Corte Costituzionale ha affrontato il tema dell'esercizio dei poteri sostitutivi delle Regioni nei casi di inerzia degli Enti locali, con particolare riferimento a quelli attribuiti al Difensore Civico regionale, alla luce del nuovo titolo V della Costituzione.

Con la prima delle sentenze citate, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n.10 ("Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso"), che attribuiva al Difensore Civico regionale il potere di nominare un commissario *ad acta* nel caso in cui le amministrazioni comunali avessero ritardato od omissso di compiere gli atti obbligatori previsti dalla medesima legge.

La Consulta, nel richiamare la propria recente giurisprudenza in tema di controlli sostitutivi (in particolare le sentenze n.43 e 69 del 2004), ha ribadito che nel sistema del titolo V della Costituzione, l'art.120, 2° c., che prevede un potere sostitutivo straordinario in capo al Governo nei confronti di Regioni ed Enti locali, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi; in particolare, l'art.120 non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza degli Enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'Ente ordinariamente competente, nel rispetto, peraltro, di rigorosi limiti prefissati dal legislatore, a tutela dell'autonomia, costituzionalmente garantita, degli Enti locali.

Fatta questa premessa, la Corte Costituzionale censura la disposizione della legge Regione Marche sotto il profilo soggettivo, in riferimento alla titolarità del potere incentrata sul Difensore Civico regionale e su un commissario *ad acta* di sua nomina. La Consulta rileva, infatti, che "i poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano e per l'incidenza diretta su enti

politicamente rappresentativi, ad organi di governo della Regione e non già ad apparati amministrativi.”

Ad avviso della Consulta, la politicità della valutazione sottesa ad una scelta di intervento sostitutivo comporta l’attribuzione del relativo potere agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la responsabilità.

La sentenza si segnala anche per aver precisato compiti e funzioni del Difensore Civico, che, “indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è generalmente titolare di sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa”. Il Difensore Civico “ha il compito precipuo di vigilare, a tutela dei cittadini, enti e formazioni sociali, sull’imparzialità e sul buon andamento degli uffici dell’amministrazione regionale”. Si tratta quindi essenzialmente – conclude la Corte Costituzionale – di un organo preposto alla vigilanza sull’operato dell’amministrazione, al quale non può essere legittimamente attribuita, proprio perché non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni.

La successiva sentenza n.173 del 15 giugno, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art.1, 1° e 3° c., della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n.35, ribadisce i principi affermati con la sentenza n.112.

Ciò premesso, si è posto il problema di definire se il principio di diritto enunciato dalla Corte Costituzionale abbia comportato la caducazione della disposizione di cui all’art.136 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267. Le citate sentenze, infatti, si riferiscono ad una legge della Regione Marche e ad una legge della Regione Toscana, e non prendono in considerazione l’art.136 del T.U.E.L., il quale è tutt’ora formalmente in vigore.

E’ tuttavia evidente che i principi affermati con le menzionate sentenze inducono a ritenere ormai incompatibile con il nuovo quadro costituzionale la norma di cui all’art.136 T.U.E.L., in quanto attributiva di un generale potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali ad un organo, qual è il Difensore Civico regionale, che non è un organo di governo della Regione, ed è pertanto inidoneo ad assumere la responsabilità di scelte connotate da un elevato grado di politicità.

Al riguardo va inoltre evidenziato che la legge 5 giugno 2003, n.131 (“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3”, c.d. legge La Loggia), nel conferire delega al Governo per l’adeguamento delle disposizioni in materia di Enti locali alla legge costituzionale n.3/2001, dispone che il Governo proceda alla revisione delle disposizioni legislative sugli Enti locali, comprese quelle contenute nel T.U.E.L., “limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli Enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, attraverso la modificazione, l’integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo" (art.2, 4° c., lettera g).

La Corte Costituzionale ha, dunque, fatto chiarezza in ordine all’esercizio del potere sostitutivo delle Regioni alla luce del nuovo quadro costituzionale. E’ ora compito del legislatore procedere ad adeguare la normazione vigente in materia al principio di diritto enunciato dalla Consulta, ed in particolare a definire la compatibilità dell’art.136 T.U.E.L. con il sistema costituzionale degli Enti locali.

b) La competenza del difensore civico regionale sulle determinazioni negative in materia di accesso agli atti amministrativi

Anche nel corso del 2004 l'ufficio ha ricevuto ricorsi per il riesame di determinazioni negative formate dalle Amministrazioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/1990.

Un cenno particolare meritano quelli pervenuti da cittadini che hanno presentato istanza di accesso agli atti necessari per tutela di interessi giuridici, tra le quali, quella per assumere idonee iniziative a difesa dell'onorabilità di azienda fatta oggetto di segnalazioni che ne avevano leso l'immagine, oppure per avere visione e copia di un ordine di servizio formato per lo svolgimento di attività ispettiva, a seguito della quale era scaturito il provvedimento di trasferimento d'ufficio impugnato dal richiedente, oppure per conoscere gli atti relativi alla procedura di assegnazione di capi abbattuti nell'ambito di un Comprensorio Alpino.

Le Amministrazioni, alle quali i cittadini hanno rivolto l'istanza di accesso agli atti, hanno, rispettivamente, motivato il diniego ad accedere alla documentazione facendo riferimento all'insussistenza di interesse alla partecipazione al procedimento, alla riservatezza dei terzi, nonché all'ininfluenza della documentazione richiesta ai fini della definizione della controversia, trascurando la valutazione della sfera giuridica del ricorrente che viceversa ai sensi dell'art. 22 costituisce il fondamento per negare o accogliere l'istanza di accesso agli atti.

Infatti, tale norma afferma: *"al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti"* tra le quali devono annoverarsi la cura e la difesa di interessi giuridici.

In tale ambito viene quindi a collocarsi l'interesse alla tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi, di cui è titolare il cittadino, anche a prescindere dalla possibilità, per quest'ultimo di partecipare o meno al procedimento amministrativo; invero, l'accesso agli atti

può essere utilizzato anche per attivare forme di tutela che non coincidono con quelle procedurali.

Come, peraltro, affermato dal Consiglio di Stato (sez. IV 15.01.1998, n. 14) *“il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come diritto soggettivo all’informazione: ‘diritto di informazione’ e ‘visibilità del documento’ sono aspetti complementari del medesimo assetto complessivo afferente al sistema di garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa che non può essere vanificato o compresso in funzione dell’esistenza o meno del momento pubblicistico”*. In altre parole, la cura e la difesa di interessi giuridici, e quindi il diritto all’informazione e all’accesso agli atti, trovano accoglimento anche in riferimento a soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non hanno diritto a partecipare al procedimento amministrativo.

Emblematico, al proposito, è il caso sottoposto all’attenzione di questo ufficio da parte di una società di capitali che, per la cura e la difesa della propria onorabilità, aveva richiesto copia degli esposti che avevano dato seguito ad un procedimento sanzionatorio. L’Amministrazione, alla quale era stata rivolta l’istanza di accesso agli atti, ha negato la visione e la copia dei documenti ritenendo tale diritto finalizzato esclusivamente a consentire la partecipazione del soggetto interessato al procedimento.

Al contrario, l’ufficio ha ritenuto che tale interesse, in quanto diritto soggettivo assoluto, avesse radicato in capo al soggetto istante la legittimazione ad accedere agli atti amministrativi e, perciò, ha accertato l’illegittimità della determinazione che aveva negato al rappresentante legale visione e copia degli esposti.

Venendo poi alla questione concernente la sfera giuridica dei terzi e all’ininfluenza della documentazione richiesta ai fini della definizione della controversia, argomentazioni che hanno fondato la motivazione del diniego di accesso agli atti per avere visione copia di un ordine di servizio formato per lo svolgimento di attività ispettiva e per conoscere gli atti relativi alla procedura di assegnazione di capi abbattuti nell’ambito di un Comprensorio Alpino, si osserva che, ai sensi dell’art. 24, della L. 241/1990, la riservatezza dei terzi deve essere salvaguardata: *“...garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per difendere o curare i loro interessi giuridici”* .

Orbene, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, già dal 1997 (Adunanza plenaria 4.2.1997, n. 5) ha evidenziato che il rapporto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi “*deve essere risolto nel senso che l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici, deve prevalere rispetto alla esigenza di riservatezza del terzo*”. E’ stato quindi affermato che l’interesse alla riservatezza è sempre da considerarsi recessivo di fronte al diritto di accesso, quando questo sia esercitato per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente e il bilanciamento tra i due diritti non è rimesso alla discrezionalità delle singole amministrazioni che non possono limitarlo attraverso regolamenti o determinazioni negative di accesso agli atti.

Gli elementi centrali del dettato normativo sono quindi: la dimostrazione del richiedente della titolarità di un interesse giuridico e in secondo luogo la necessità della conoscenza degli atti. Di conseguenza, l’Amministrazione deve valutare la necessità della visione e copia dei documenti rispetto alla cura e alla difesa di interessi giuridici, in quanto situazioni giuridicamente rilevanti, legittimanti l’accesso agli atti, e appurare un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore).

In tal senso, la motivazione relativa al diniego di accesso, all’ordine di servizio formato per lo svolgimento di attività ispettiva a seguito della quale è scaturito il provvedimento di trasferimento d’ufficio impugnato dal richiedente, fondato sulla presunta tutela della riservatezza del terzo, è stata considerata insufficiente; essa è stata infatti ritenuta manchevole sotto il profilo dell’interesse giuridico di cui è titolare il ricorrente, nonché della necessità rispetto alla cura e difesa di quell’interesse e quindi l’Amministrazione è stata invitata a riesaminare la determinazione negativa assunta.

Inoltre, il collegamento che intercorre tra il documento, al quale il cittadino ha chiesto accesso, e l’interesse giuridico che quest’ultimo intende tutelare, deve essere valutato da parte delle Amministrazioni, escludendo la possibilità di approfondire lo scopo pratico derivante dall’utilizzazione del documento nell’ambito di una controversia “*in quanto spetta al giudice di merito sindacare il diritto di difesa tecnica della parte*”; in caso contrario, alla Amministrazione verrebbe offerta la possibilità di condizionare lo svolgimento di processi in violazione del diritto di difesa e imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dalla

Costituzione. L'interesse all'esibizione degli atti, afferma il Consiglio di Stato, *“va valutato in astratto, a prescindere dalla sua attualità senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcuna valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale”*.

Sulla base di tali principi l'ufficio ha perciò accertato l'insufficienza della motivazione di diniego fondata sulla non attinenza con il procedimento giudiziario in corso, ritenendo, conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con tale affermazione si desse luogo ad una valutazione nel merito del diritto fatto valere dal cittadino.

4) DIFESA CIVICA ed EUROPA

L'Ufficio del Difensore Civico della Regione Piemonte, nel corso dell'anno 2004, ha partecipato a due importanti incontri internazionali : il primo "Forum Mondiale dei Diritti dell'Uomo" ed il Seminario "Diritti Umani e Amministrazione regionale e locale".

Il primo incontro, tenutosi a Nantes dal 16 al 19 maggio 2004, è stato organizzato dall'Amministrazione comunale di tale città, con l'iniziativa ed il sostegno dell'UNESCO ed in collaborazione con la Commissione nazionale francese per l'UNESCO.

L'Ufficio è stato espressamente invitato a partecipare per lo specifico ruolo rivestito dal Difensore Civico "nella promozione e protezione dei diritti dell'uomo".

Questo "Forum Mondiale" ha inteso consentire ai rappresentanti di tutte le strutture impegnate nella promozione e protezione dei diritti dell'uomo di prendere parte, in condizione di uguaglianza, alla discussione relativa alle principali violazioni dei diritti fondamentali, nell'intento di creare forme di collaborazione globale per contribuire al riconoscimento di tali diritti a favore di tutti gli uomini.

Più in particolare, nel corso di una tavola rotonda facente parte del programma di detto Forum, dedicata al tema dei "diritti dell'uomo, bisogni emergenti e nuove sfide", è stato presentato il progetto relativo alla stesura di una "dichiarazione dei diritti dell'uomo emergenti". Nell'esposizione di tale progetto è emerso l'interesse dei rappresentati del comitato organizzatore, di coinvolgere anche quei soggetti istituzionali, quali il Difensore Civico, che hanno sviluppato una specifica esperienza nel campo della promozione e protezione dei diritti cosiddetti di "prossimità", quali i diritti connessi alla cittadinanza.

In tale ambito il successivo Seminario su "Diritti Umani e Amministrazione regionale e locale", organizzato dal Commissario dei Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa e dal Comune di Barcellona, che ha avuto luogo nei giorni 5 e 6 luglio 2004 a Barcellona, ha inteso proporre una riflessione sulla vigenza e sull'attualità della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, con la finalità di formulare e adottare una "Dichiarazione dei Diritti Umani Emergenti", nata dalla società civile, destinata a dare impulso ai valori della libertà, uguaglianza, pluralismo e solidarietà, ai principi istituzionali della democrazia, con l'obiettivo di rafforzare l'istituto

della cittadinanza e di fornire ulteriori garanzie ai diritti fondamentali, assicurandone una protezione effettiva.

In questa ottica, durante il seminario è stata analizzata la relazione che intercorre tra il rispetto dei diritti umani e i poteri regionali e locali, sul presupposto che l'esercizio di tali diritti dipende in larga misura dai servizi che la Pubblica Amministrazione offre per la loro realizzazione concreta e quindi dall'azione delle amministrazioni regionali e locali. Basti pensare all'esercizio del diritto alla salute, del diritto all'istruzione, dei diritti "sociali" della persona; il che rende difficile immaginare che i diritti umani possano essere protetti in assenza di poteri locali e regionali che assicurino i servizi necessari.

Venendo ora ad esaminare sommariamente i momenti più significativi dell'anno appena trascorso, in ordine al processo di sviluppo e consolidamento della difesa civica nel contesto europeo, ed alla costituzione di efficaci rapporti con le istituzioni europee della difesa civica, pare opportuno citare la firma dai parte dei plenipotenziari dei Paesi membri dell'Unione Europea, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, intervenuta il 29 ottobre 2004, a Roma. In tale Costituzione è stata ricompresa la "Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea", proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nella quale il principio di buona amministrazione, desumibile dall'art.97 della Costituzione italiana, viene rafforzato dall'art. II - 101 di detto Trattato, che garantisce il "diritto ad una buona amministrazione". Quindi, un vero e proprio diritto del cittadino, che, pur riferendosi espressamente alle "istituzioni, organi ed organismi dell'Unione", specifica e completa il principio espresso dalla Costituzione italiana ed accresce la necessità di un istituto, quale il Difensore Civico, destinato a vegliare proprio sui rapporti del cittadino con l'amministrazione, contenendo la conflittualità e le controversie giurisdizionali, "come strumento di mediazione e conciliazione" (v. Congresso delle Regioni, Risoluzione del 5 giugno 2002).

Occorre sottolineare, inoltre, che la Carta prevede, con articoli di pari importanza, il diritto di accesso ai documenti (art.II – 102) ed il diritto ad adire al Mediatore europeo (art. II – 103), organo di difesa civica introdotto dall'art.195 del Trattato CE. Mediatore europeo che, nel "Codice europeo di buona condotta amministrativa" (adottato dal Parlamento europeo con risoluzione del 06.09.01), esplicita in maniera dettagliata ciò che il diritto alla buona amministrazione menzionato nella Carta significhi nella pratica.

Per quanto riguarda, infine, le iniziative volte ad integrare la difesa civica regionale nel contesto della difesa civica europea ed a stabilire efficaci relazioni nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica, proprio il Mediatore europeo, prof. Nikiforos Diamandouros, mediante la costante opera di costituzione e rafforzamento di una rete tra la difesa civica europea, nazionale e regionale, ha rappresentato per questo Ufficio un indispensabile punto di riferimento nella proposizione e nell'attuazione di periodici momenti di confronto tra i difensori civici.

Questo costante impegno del Mediatore europeo, è stato ulteriormente sottolineato dallo stesso Prof. Diamandouros, nella Dichiarazione presentata alla Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo il 29.11.04, in occasione del procedimento che ha condotto alla sua rielezione in tale carica, rappresentando l'intento di sviluppare la cooperazione con gli "Ombudsmen" nazionali e regionali degli stati membri anche attraverso l'esercizio di istruttorie congiunte in relazione a pratiche di interesse comune, nel rispetto dei rispettivi mandati e su base volontaria. La realizzazione di questo progetto comporterà lo svolgimento di lavori preparatori, che il Mediatore europeo intende proporre all'inizio del suo nuovo mandato, con il concorso dei vari organismi di difesa civica europea.

In ultimo, non può essere dimenticata l'attività del Commissario dei Diritti dell'Uomo e del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, che hanno dato l'avvio alla cooperazione con i difensori civici locali e regionali, sia mediante la definizione del ruolo della difesa civica nella tutela dei diritti dei cittadini (Risoluzione 80/1999 del Congresso), sia mediante l'organizzazione della "Prima Tavola Rotonda degli ombudsman regionali europei", tenutasi a Barcellona dal 2 al 3 luglio 2004. Tale evento ha costituito un momento di specifico riconoscimento dell'importanza dell'istituto dell'"ombudsman" regionale, non solo nella tutela dei diritti, ma anche nel miglioramento delle relazioni tra l'autorità pubblica ed i cittadini.

ANALISI DEI RISULTATI CONTENUTI NELLE STATISTICHE

TAVOLA 1

In questa tavola viene evidenziato l'andamento del numero di richieste di intervento pervenute all'Ufficio dal 2000 al 2003. E' riscontrabile un considerevole incremento dei casi trattati negli anni 2002 e 2003. La percentuale di definizione delle pratiche è del 100% con riferimento agli anni 2000-2002, fatti salvi i casi per i quali la trattazione è stata sospesa ai sensi della L.R. 50/'81. Residuano infine alcune pratiche relative all'anno 2003, la cui trattazione si è protratta per la complessità delle materie coinvolte.

TAVOLA 2

Questa tavola raccoglie il numero di pratiche relative agli anni 2000-2003 che sono state sospese ai sensi dell'art. 5 della L.R. 50/'81, in quanto la materia del contendere è oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

TAVOLA 3

Contiene le tipologie di materie trattate nelle varie pratiche, che spaziano in tutti i settori di competenza regionale, nonché in aree di competenza delle amministrazioni periferiche dello stato (con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia).

I vari settori di intervento sono stati accorpati in 6 principali aree tematiche ed in una residuale area mista.

Come si può notare, anche per l'anno 2004, l'area più rilevante è quella dei *servizi alla persona*, in cui rientrano principalmente le questioni concernenti la sanità, la previdenza sociale e l'assistenza pubblica. Rientrano inoltre in questa area i problemi riguardanti i gestori di telefonia pubblica.

Segue l'area relativa ai *trasporti pubblici*, ove sono state inserite le problematiche relative ai ritardi sulle linee ferroviarie e quelle relative al ripristino di linee interrotte a causa di dissesti idrogeologici.

Come per gli altri anni è rilevante, in termini di numero di casi, l'area della *partecipazione al procedimento amministrativo e attività istituzionale degli enti pubblici*, che comprende, fra le altre, le tipologie riferite a semplificazione di procedure e a diritto di accesso a documenti amministrativi.

Vi è quindi l'area *territorio e ambiente*, che vede accorpate le due materie per motivi di contiguità dei casi, spesso di difficile collocazione in una sola delle due materie. Tale area comprende le casistiche relative all'urbanistica, all'edilizia residenziale pubblica, alla

viabilità, nonché alla difesa del suolo e all'inquinamento ambientale, con preponderanza di interventi concernenti i rapporti fra i cittadini e i rispettivi comuni di residenza.

Una percentuale non trascurabile è poi rappresentata dalle problematiche relative alle *finanze e tributi*, tra cui possono essere evidenziate quelle concernenti il pagamento di imposte e tributi, nonché quelle relative a rimborsi di natura fiscale.

Nell'area del *personale pubblico* sono state inserite le problematiche legate allo stato di servizio dei dipendenti delle P.A. e quelle concernenti la partecipazione a pubblici concorsi.

Infine vi è l'area mista, residuale, che riunisce le altre materie non riferibili alle 6 principali aree sopra menzionate.

TAVOLA 4

Questa tavola presenta la distribuzione per provincia delle richieste di intervento pervenute. Tralasciando il dato riferito al capoluogo di regione, vanno evidenziati i dati relativi alle richieste di intervento provenienti dalle province di Alessandria e Cuneo, dove al pari delle altre province piemontesi sono tuttora attivati, in collaborazione con i locali U.r.p. regionali, gli accessi mensili da parte dell'Ufficio.

I dati confermano pertanto l'utilità del servizio di udienze "decentrate" presso le province, anche al fine di agevolare quella fascia di utenza che per l'età o per situazioni personali avrebbe difficoltà a raggiungere il capoluogo di regione.

TAVOLA 5

Le richieste di intervento per mese di presentazione mostrano, per l'anno 2004, un andamento abbastanza lineare. Il maggior numero di richieste di intervento è pervenuto all'Ufficio nei mesi di gennaio e marzo, seguiti dai mesi di febbraio, aprile e giugno.

TAVOLA 6

Contiene le richieste di intervento pervenute dalle altre Regioni italiane, nonché da Paesi esteri, nella fattispecie Francia e Germania per ciò che riguarda l'Unione Europea e Argentina per i paesi al di fuori dell'Unione Europea.

TAVOLA 7

Le modalità di attivazione dell'ufficio sono evidenziate in questa tabella, dalla quale può essere dedotta la preponderanza del colloquio diretto in Ufficio (previo appuntamento telefonico). Un certo numero di interventi è stato poi sollevato d'ufficio, facoltà prevista dalla legge istitutiva, nelle materie di maggior interesse per la collettività (sanità, previdenza sociale, trasporti pubblici). Infine l'Ufficio, in un considerevole numero di casi, è intervenuto a seguito di esposto scritto, trasmissibile indifferentemente per posta, fax o e-mail. I dati confermano pertanto l'utilità dell'esposto scritto quale modalità di attivazione dell'Ufficio, utilizzata soprattutto nei casi di urgenza o nei casi in cui risultava difficile per l'interessato accedere direttamente all'Ufficio.

TAVOLA 8

L'ottava tavola, infine, illustra le modalità di intervento dell'Ufficio. Preponderante, in tal senso, è l'attività svolta mediante istruttoria della pratica e conseguenti adempimenti (colloqui con i funzionari responsabili, corrispondenza con altri uffici pubblici, accessi diretti). Poco rilevante è il numero di casi non rientranti nella competenza dell'ufficio, per i quali sono state però assunte informazioni presso i competenti uffici e, in numerosi casi, ipotizzata una soluzione alla problematica.

Infine si può rilevare come per l'anno 2004 non sia stata disposta in alcun caso la sospensione del procedimento, facoltà prevista dalla L.R. 50/'81 quando la materia del contendere sia oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

7) LA DIFESA CIVICA NEI COMUNI E NELLE PROVINCE DEL PIEMONTE

Sul territorio piemontese è presente la figura del Difensore Civico Comunale (in 20 Comuni) e del Difensore Civico Provinciale (in 4 Province) .

Il Difensore Civico Comunale tutela il cittadino nei confronti dell'attività amministrativa svolta dal Comune . Analogamente opera il Difensore civico provinciale con riferimento all'attività svolta dalla Provincia .

Di seguito l'elenco degli attuali Difensori Civici Comunali e Provinciali presenti sul territorio Piemontese :

5 a Torino e provincia, 7 a Novara e provincia, 4 nella provincia di Cuneo , 2 a Verbania e provincia, 1 a Biella , 1 ad Alessandria .

I Difensori Civici Provinciali sono presenti nelle Province di Biella, Asti, Vercelli ; le Province di Torino, Alessandria, Cuneo e Verbania sono attualmente in attesa di nomina.

DIFENSORI CIVICI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA REGIONE PIEMONTE

COMUNE	DIFENSORE CIVICO	RECAPITO
<u>TORINO</u>	Emilio PAPA P.za Palazzo di Città, 10121 TORINO	Tel. 011/442.30.06 Fax 011/53.14.25 e-mail carmen.collura@comune.torino.it
PINEROLO	Armando PICCATO P.za Vittorio Veneto, 1 10064 PINEROLO (TO)	Tel. 0121 / 36.11.11 Fax 0121/ 36.12.85
IVREA	Alberto PICHI P.za Vittorio Emanuele, 1 10015 IVREA (TO)	Tel. 0125/410.215 Fax 0125 / 48.883 e-mail difensorecivico@comune.ivrea.it
SAN MAURO T.SE	Livio BLESSENT Via Martiri della Libertà,150 10099 SAN MAURO T.SE (TO)	Tel . 011/ 821.77.65 Fax . 011/821.77.37 e-mail urp@comune.sanmaurotorinese.to.it
BORGARO	Michelangelo REGALDO P.za Europa, 1 10071 BORGARO (TO)	Tel. 011/ 42.11.159 Fax 011/42.11.101

GRUGLIASCO	Ettore RINALDI P.za Matteotti, 50 10090 GRUGLIASCO (TO)	Tel. 011 40131 Fax 011/7805027
<u>NOVARA</u>	Emilio FRENO Via Rosselli,1 28100 NOVARA	Tel. 0321/ 37.02.817 Fax 0321/ 37.02.07 e-mail difensorecivico@comune.novara.it
ARONA	Cesare COSTANZO Via San Carlo, 1 28041 ARONA (NO)	Tel. 0322/23.12.13 Fax 0322/ 24.20.82
CASTELLETTO TICINO	Antonella COSTA Via F.lli Cervi, 9 28053 CASTELLETTO TICINO (NO)	Tel . 0331/ 96.22.70 Fax 0331 / 96.22.77
CERANO	Flavio GATTI P.za Crispi, 12 28065 CERANO (NO)	Tel. 0321/ 72.14.42 Fax 0321/ 72.80.05
GALLIATE	Mauro AIROLDI P.za Martiri della Libertà,28/33 28066 GALLIATE (NO)	Tel . 0321/80.07.00 Fax . 0321/ 8007.25 e-mail difensore@comune.galliate.no.it
MEINA	Giovanna PADULAZZI P.za Carbelli, 5 28046 MEINA (NO)	Tel. 0322/ 66.03.19 Fax 0322/66.06.12
TRECATE	Salvatore VARISCO c/o Municipio P.za Cavour, 24 28069 TRECATE (NO)	Tel . 0321/ 77.63.50 Fax . 0321/77.74.04 e-mail segreteria@comunetrecate.no.it
<u>CUNEO</u>	In attesa di nomina	
BUSCA	Giuseppe FASSINO Via Cavour, 28 12022 BUSCA (CN)	Tel . 0171/ 94.86.19 Fax. 0171/ 94.86.46 e-mail angro@tin.it
SALUZZO	Antonino DI MAURO Via Maccalè, 9 12037 SALUZZO (CN)	Tel . 0175/ 21.13.11 Fax 0175/ 21.13.28 e –mail commercio@comune.saluzzo.cn.it
CAVALLERMAGGIORE	Roberto REINAUDO Via Roma, 104 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN)	Tel 0172/ 38.10.55 Fax 0172/38.26.38
BORGO SAN DALMAZZO	Adriano BORGETTI Via Roma, 74 13048 BORGO SAN DALMAZZO (CN)	Tel 0171/75.41.54 Fax 0171/ 75.41.10

<u>VERBANIA</u>	Mirella CRISTINA P.za Garibaldi, 2 28040 VERBANIA	Tel. 0323/ 54.22.12 Fax 0323/ 54.22.47
MIAZZINA	Giangiuseppe MESCHIA Via Roma, 1 28056 MIAZZINA (VB)	Tel. 0323/494111 Fax 0323/494928
<u>BIELLA</u>	Piergiovanni MALANOTTE Via Battistero 4 13051 BIELLA	Tel - 015 – 350.73.16 Fax 015/ 350.75.08
<u>ALESSANDRIA</u>	Franco LESINO P.za Libertà, 1 15100 ALESSANDRIA	Tel. 0131/ 20.23.58 Fax 0131/ 20.22.78
	PROVINCE	
PROVINCIA TORINO	In attesa di nomina	
PROVINCIA DI BIELLA	Sandro CREMA Via Quintino Sella, 12 13051 BIELLA	Tel. 015/ 015/ 84.80.853 Fax 015/ 84.80.740 e- mail difensorecivico@provincia.biella.it
PROVINCIA DI NOVARA	Elio NARDILLI P.za Matteotti, 1 28100 NOVARA	Tel. 0321/ 37.82.30 Fax 0321 / 36087 e –mail provurp@provincia.novara.it
PROVINCIA ASTI	Paola BOSCA P.za Alfieri, 33 14100 ASTI	Tel . 0141 / 59.47.66 Fax 0141/ 35.46.67 e mail difciv@provincia.asti.it
PROVINCIA DI VERCELLI	Fabio GUARNIERI Via S.Cristoforo, 7 13100 VERCELLI	Tel . 0161/ 590.706 Fax 0161/ 254.460 e – mail difensorecivico@provincia.vercelli.it
PROVINCIA DI CUNEO	In attesa di nomina	
PROVINCIA DI ALESSANDRIA	In attesa di nomina	
PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA	In attesa di nomina	

L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE PRESENTE NELLE SEDI URP DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Con riferimento alla L.R. 17/2000 ed al fine di agevolare i cittadini nell'accesso agli Uffici del Difensore Civico, dal 2001 è stata prevista con cadenza mensile, la presenza di un funzionario dell'Ufficio presso le sedi URP dei capoluoghi di provincia .

LA BANCA DATI DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Nell'anno 2001 è stata istituita la Banca Dati dell'Ufficio del Difensore Civico, che si configura come un archivio informatico della documentazione . Nello specifico contiene :

- materiale proveniente dalla Comunità Europea, notizie dell'Unione Europea, pubblicazioni, ecc....);
- documenti informativi sull'attività dei Difensori Civici italiani e stranieri con relative relazioni annuali ed altro materiale informativo ;
- estratti significativi da riviste italiane e straniere ;
- una sezione dedicata a seminari, incontri, dibattiti e conferenze ;
- raccolta di rassegne stampa significative ;
- dossier sul Mediatore Europeo ;
- raccolta delle Carte dei Servizi dei Presidi delle Aziende Sanitarie locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere .

8) APPENDICE NORMATIVA

- Costituzione della Repubblica Italiana (art. 97 – Titolo V)
- Statuto della Regione Piemonte (art. 71)
- Testo di legge di revisione statutaria approvato dal Consiglio regionale del Piemonte (art.90)
- L.r. 9.12.81, n.50, Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico (modificata da L.r. 6.3.00, n. 17).
- L.r. 24.4.85, n. 47 - Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nel territorio regionale.
- L. 05.2.92, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i doveri delle persone handicappate (art.36).
- L. 15.5.97, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 16).
- D.lgs. 18.8.00, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (art. 136).
- L. 24.11.2000 n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di provvedimenti amministrativi (art. 15).
- L. 5.6.2003 n. 131 – disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO III IL GOVERNO

...

Sezione II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

così come modificato dalla legge costituzionale 18.10.2001, n.3

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

Abrogato

Art. 116

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),

limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b)* immigrazione;
- c)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d)* difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f)* organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g)* ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h)* ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i)* cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l)* giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n)* norme generali sull'istruzione;
- o)* previdenza sociale;
- p)* legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s)* tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione

concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

Abrogato

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato

Art. 129.

Abrogato

Art. 130.

Abrogato

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

Art. 71

Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore Civico, i suoi compiti nonché i modi di esercizio degli stessi.

Testo di legge di revisione statutaria approvato dal Consiglio regionale del Piemonte con prima deliberazione in data 6 agosto 2004 e con seconda deliberazione in data 19 novembre 2004.

Titolo V
Istituti di garanzia

Capo I
Ufficio del Difensore civico

Art.90
Ufficio del Difensore civico

1.L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.

2.L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

3.L'Ufficio del Difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.

4.L'Ufficio del Difensore civico è regolato dalla legge.

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

*Legge regionale 9.12.81, n. 50, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 50 del 16.12.81
(modificata da L.r. 6.3.00, n. 17, B.U. n. 10 dell'8.3.00)*

Art. 1

(Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico)

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 2

(Compiti del Difensore Civico)

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto.

Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe.

Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali. Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

Art. 3
(Diritto di iniziativa)

Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

Art. 4
(Modalità e procedura d'intervento)

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore, o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verificano anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto al precedente 3° comma.

(1)
Art. 4 bis
(Attività decentrata sul territorio)

Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore Civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi.

Art. 5
(Sospensione del procedimento)

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi. Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 6
(Obbligo di segnalazione di reati all'Autorità Giudiziaria)

Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

(2)
Art. 6 bis
(Rappresentanza processuale)

La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Art. 7
(Diritto di informazioni del Difensore Civico)

Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.r. 20 febbraio 1979, n. 6, nell'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.r. 17/2000

(2) Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.r. 17/2000

Art. 8
(Relazione del Difensore Civico)

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

Art. 9
(Informazione sull'attività del Difensore Civico)

L'Amministrazione regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti. Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

Art. 10
(Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico)

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.r. 12 agosto 1974, n. 22; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

Art. 11
(Diritto di informazione dei Consiglieri regionali)

I Consiglieri regionali hanno, nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

Art. 12
(Requisiti e disposizioni per la nomina)

Per essere nominati all'Ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13
(Cause di impedimento alla nomina)

Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di quartiere ed i membri degli organi di gestione delle U.S.L.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

Art. 14
(Cause di incompatibilità)

L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 15
(Durata)

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

(3) Nel caso d'impedimento o congedo del Difensore Civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore Civico.

Art. 16
(Revoca)

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico.

Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.r. 17/2000

Art. 17
(Tempi della designazione)

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'Ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18
(Rinuncia)

Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

Art. 19
(Sede, organizzazione e dotazione organica dell'Ufficio del Difensore Civico)

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale. Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla L.r. 17.12.1979, n. 73 e con le attribuzioni allegare alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale.

In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

Art. 20
(Indennità, rimborsi spese e di trasferta)

Al Difensore Civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri regionali.

Art. 21
(Norma finanziaria)

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.
(Omissis)

**NORME RELATIVE ALL'ESTENSIONE DELLE COMPETENZE DEL
DIFENSORE CIVICO ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DEL
SERVIZIO SANITARIO E DELLE U.S.L. OPERANTI NEL
TERRITORIO REGIONALE**

Legge regionale 24.4.85, n. 47, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n.18 del 30.4.85.

Art. 1

Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

Art. 2

Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi - interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle U.S.L.

Art. 3

Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre, n. 50. Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati, oltretutto all'interessato, all'Assessorato Regionale alla Sanità, all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della Competente U.S.L.

LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE

Legge 5.2.92, n. 104

Art. 36

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p., nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale, e per i reati di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore Civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO

Legge 15.5.97, n. 127

Art. 16

(Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori delle Regioni e Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).
2. I Difensori Civici inviano ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D.lgs. 18.8.00, n. 267

Art. 136

(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. Il Commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

DISPOSIZIONI PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1999

Legge 24.11.2000, n. 340

Art. 15

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
3. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore Civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico.

**DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3**

Legge 5 giugno 2003, n. 131

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 Giugno 2003)

Art. 1.

Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all'art. 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regione», sono trasmessi alle Camere per acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla

trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
 - a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
 - c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione,
 - d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
 - e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. IL Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economica e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizione in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
 - b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;
 - c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le

- caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
- d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato,
 - e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
 - h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
 - i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
 - l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
 - m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia

amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

- n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
- o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
- p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
- q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato dalla relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei decreti direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
2. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 4.

Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo - delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 6.

Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali

ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

Art. 7

Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data in entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette

finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.
9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province al livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

Art. 8.

Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 9.

Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
 «Art. 31. – 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.

4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione».
2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati».
 3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole:
«dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione»
 4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
« Art. 35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione».
 5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
 6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

Art. 10.

Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
 - a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

- b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
 - c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9 comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
 - e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
 - f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
 - g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministro

dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.
6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.
8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».
9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: “Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga”»;
 - b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
 - c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

Art. 11.

Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

Art. 12.

(entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione è stata curata dal Difensore civico Dott. Francesco Incandela con la collaborazione di:

- *Dott.a Alda Mignosi, per i punti 2 e 3 A;*
- *Dott.a Isabella Comini, per il punto B, paragrafo a);*
- *Dott.a Emanuela Borzi, per il punto B, paragrafo b);*
- *Dott. Flavio Mazzucco, per il punto 4;*
- *Sig.ra Gerarda Daquino, per il punto 5;*
- *Dott. Antonio De Lucia, per il punto 6;*
- *Dott.a Roberta Majorino e Sig.ra Annarina Viscardi per il punto 7;*